

(N. 1477)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO e CAROLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1985

Ulteriori finanziamenti per programmi costruttivi di edilizia residenziale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, ha disposto un finanziamento di lire 550 miliardi per l'acquisto e la realizzazione di unità immobiliari a favore delle amministrazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'oggetto, con la possibilità per le stesse di accedere a detto fondo mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Il Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate e successivamente il Ministero per il coordinamento della protezione civile, hanno provveduto all'approvazione dei programmi ed all'esame di tutte le problematiche connesse alla realizzazione degli interventi.

Allo stato attuale, dai comuni interessati alla realizzazione del programma costruttivo

di edilizia residenziale è dimostrata la necessità di ulteriori finanziamenti rispetto alle somme ammesse a mutuo a causa della variazione del quadro economico connesso al completamento delle opere iniziate.

Tali aumenti sono dovuti all'acquisizione delle aree, alla lievitazione dei costi ed all'applicazione della revisione dei prezzi.

In assenza di ulteriori finanziamenti, parte degli interventi in corso, stante lo stato di attuazione degli stessi, che non consente sostanziali riduzioni, rischia di rimanere incompleta e ciò rappresenta un grave colpo al processo di ricostruzione e rinascita delle zone terremotate.

In questa situazione le ingenti somme investite si tradurrebbero in uno spreco se non fossero completate le opere.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Per gli stessi fini e con le stesse modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 ulteriori mutui integrativi sino all'ammontare di 60 miliardi di lire.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo unico, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1986 e in lire 6 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando la proiezione per gli anni 1986 e 1987 dell'accantonamento « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.